Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2016
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

13

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Disegno

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016[1],
decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2011[2] sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

Art. 70 Riconoscimento di titoli esteri

[1] Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i titoli esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata.

[2] Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i titoli; i terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

[3] È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i titoli relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale.

Art. 78 cpv. 2 e 3

[2] Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.

[3] L'ufficio federale competente provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

1 FF **2016** 2701
2 RS **414.20**

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.